# COMMISSIONE VI

# FINANZE E TESORO

## 55.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

## INDICE

PAG.

**Proposta di legge** (*Discussione e approvazione*):

Senatori ZUGNO ed altri: Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3818) . 579

PRESIDENTE . . . . . 579, 580, 581

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 580

SPINELLI, *Relatore* . . . . . 579

**Proposta di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

MOLÈ ed altri: Norme concernenti la riscossione delle imposte dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (3709) . . . . . 583

PRESIDENTE . . . . . 583

SGARLATA, *Relatore* . . . . . 584

VESPIGNANI . . . . . 583, 584

VISENTINI, *Ministro delle finanze* . . . 584

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 585

**La seduta comincia alle 9,45.**

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verble della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri: Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato* (3818).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zugno, Cipellini, Buzio, Segnana, Baldini, Assirelli, Ricci e De Luca: « Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 maggio 1975.

Il relatore, onorevole Spinelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

SPINELLI, *Relatore*. La mia relazione sarà molto breve, e non tanto per economia di tempo, quanto perché ritengo che il provvedimento richieda solo una breve introduzione.

La proposta di legge in esame, approvata recentemente dal Senato, è la conseguenza dell'approvazione della proposta di legge riguardante gli invalidi di guerra, che apportava alcuni miglioramenti economici per questa categoria (che è poi divenuta la legge n. 45 del 1975).

Come i colleghi sanno, fin dal 1948, con il decreto-legge n. 74 del 26 gennaio, venne esteso ai grandi invalidi per servizio l'assegno di super invalidità, nonché l'assegno spe-

ciale di indennità di accompagnamento, riservato fino a quel momento agli invalidi di guerra. Tale prassi di adeguamento venne successivamente seguita adeguando di volta in volta le pensioni degli invalidi per servizio sulla base di quanto era avvenuto per gli invalidi di guerra. L'ultima volta ciò è avvenuto in questa Commissione il 28 marzo 1974, con l'adeguamento delle pensioni degli invalidi per servizio ai benefici previsti dalla legge n. 585 del 28 luglio 1971 per gli invalidi di guerra. Come si vede, l'adeguamento fu effettuato in quell'occasione tre anni dopo, ma questo ritardo nell'applicare il riconoscimento di un diritto non può che arrecare danno agli interessati. Questo ritardo è stato messo in rilievo dal Parlamento il 28 marzo 1974, quando approvammo l'ultimo provvedimento di adeguazione: fu votato pure un ordine del giorno che impegnava il Governo a trovare un sistema di adeguamento automatico. Il problema esiste ancora, anche se questa volta il tempo trascorso non è di tre anni bensì di pochi mesi.

Il provvedimento consta di otto articoli: il primo riguarda l'assegno per il cumulo di infermità. C'è una novità che contrasta col principio di adeguamento automatico: mentre la precedente legislazione sugli invalidi per servizio non portava la tabella *F* che riguarda il cumulo, ma richiamava quella della legge degli invalidi di guerra, con questo articolo, invece, si allega direttamente alla legge la tabella *F*. La misura stabilita in questa tabella è pari alla misura stabilita dalla legge n. 45 per gli invalidi di guerra.

L'articolo due riguarda l'assegno speciale annuo agli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità.

A questo proposito bisogna fare un'osservazione: c'è un aspetto del problema che riguarda sia gli invalidi di guerra che gli invalidi per servizio; questo punto che, per esigenze finanziarie, è stato trascurato nella legge n. 45, si riferisce ai malati mentali ricoverati che non hanno avuto alcun aumento. Quindi, se è vero che i malati mentali affidati alle famiglie e quelli ricoverati non possono avere lo stesso trattamento, è altrettanto vero che, con i miglioramenti approvati per gli invalidi di guerra, si è creato un eccessivo distacco fra gli uni e gli altri.

L'articolo 3 tratta delle indennità di assistenza e di accompagnamento e prevede tutti i benefici stabiliti dalla legge n. 45 e la possibilità, nei casi più gravi, di chiedere un secondo accompagnatore oppure, al posto di questo, previa domanda, gli invalidi possono richiedere la concessione di un assegno di 150 mila lire mensili a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

L'articolo tre, inoltre, prevede l'abolizione della differenza tra abitanti in centri superiori o inferiori ai centomila abitanti. In ultimo, come per gli invalidi di guerra, l'assegno è parificato.

L'articolo quattro si riferisce all'assegno rinnovabile. Con questo articolo si estende tale beneficio ai congiunti nel caso di invalidità temporanea. Credo che questa sia una novità che probabilmente porterà qualche difficoltà. Comunque sono d'accordo su questo articolo. L'articolo 5 prevede la stessa ammissibilità delle istanze per aggravamento, che è consentita agli invalidi di guerra. L'articolo 6 prevede l'ovvia salvaguardia dei diritti quesiti. L'articolo 7 riguarda la decorrenza dei benefici, che è la stessa prevista per gli invalidi di guerra, cioè la data del 1° gennaio 1975, salvo quei diritti che si acquisiscono attraverso domanda. L'articolo 8 concerne la copertura finanziaria, che è di 2 miliardi e 150 milioni, ben diversa quindi da quella che si è resa necessaria per gli invalidi di guerra (36 miliardi). Ciò deriva dal fatto che non figurano le pensioni-base dalla prima all'ottava categoria, perché la situazione delle due categorie di invalidi è completamente diversa. Per gli invalidi per servizio vi sono delle tabelle, che tra l'altro non riguardano neppure la competenza della nostra Commissione, ma quella della Commissione difesa, dinanzi alla quale sono giacenti proposte di legge per la revisione di tali tabelle. L'unica cosa che possiamo fare è auspicare che l'*iter* di tali provvedimenti sia il più celere possibile.

Detto questo, non mi resta che raccomandare ai colleghi della Commissione l'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo stanziamento di 2150 milioni è previsto sul fondo globale per il 1974, quindi si provvederà mediante riduzione del capitolo 6856. Si tratta di un atto perequativo ispirato a giustizia. Pertanto con decorrenza dal 1° gennaio 1975 il provvedimento può avere corso.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

(*Assegno per cumulo di infermità*).

La tabella *F*, relativa all'assegno di cumulo per infermità, di cui all'articolo 109 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ,come risulta modificata dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità*).

L'assegno speciale annuo non riversibile previsto dall'articolo 110 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è stabilito nelle seguenti misure annue:

| | | |
|---|---|---|
| tabella *E* — lettera *A* . . . | L. | 3.840.000 |
| tabella *E* — lettera *A-bis* numero 1, n. 2, comma secondo, n. 3 . . . . . | » | 2.100.000 |
| tabella *E* — lettera *B* . . . | » | 1.380.000 |
| tabella *E* — lettera *C* . . . | » | 1.116.000 |
| tabella *E* — lettera *D* . . . | » | 1.020.000 |
| tabella *E* — lettera *E* . . . | » | 870.000 |
| tabella *E* — lettera *F* . . . | » | 720.000 |
| tabella *E* — lettera *G* . . . | » | 583.200 |
| prima categoria senza assegno di superinvalidità . . . . | » | 324.000 |

(*È approvato*).

ART. 3.

*Indennità di assistenza e di accompagnamento*).

L'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 5 della legge 26 aprile 1974, n. 168. è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

| | | |
|---|---|---|
| lettera *A* . . . . . | L. | 184.000 |
| lettera *A-bis*, n. 1 . . . . . | » | 162.000 |
| lettera *A-bis* n. 2, comma secondo, e n. 3 . . . . . | » | 126.500 |
| lettera *A-bis* n. 2, comma primo | » | 51.500 |
| lettera *B* . . . . . | » | 45.000 |
| lettera *C* . . . . . | » | 40.000 |
| lettera *D* . . . . . | » | 35.000 |
| lettera *E* . . . . . | » | 30.000 |
| lettera *F* . . . . . | » | 25.000 |
| lettera *G* . . . . . | » | 20.000 |

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A; A-bis* nn. 1), 2), comma secondo, 3; *B* nn. 1), 3), 4); *C*; *D*; *E* n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di lire 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere *A; A-bis* n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera *A* possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di lire 150.000 mensili.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella

misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953 ,n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento ».

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Assegno rinnovabile*).

Le disposizioni previste dall'articolo 68 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubbica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1974, n. 168, si applicano anche per quanto riguarda le concessioni pensionistiche a favore dei congiunti nei casi di inabilità temporanea.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Ammissibilità delle istanze per aggravamento*).

Al primo comma dell'articolo 70 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente periodo:

« È ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento ».

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Salvaguardia dei diritti quesiti*).

Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Decorrenza dei benefici*).

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché l'aumento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.150.000.000 in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella *F*.

TABELLA *F*.

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITÀ

| Natura del cumulo | | *Annuo* |
|---|---|---|
| Per due superinvalidità contemplate nelle lettere *A*, *A-bis* e *B* | L. | 3.960.000 |
| Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere *A* e *A-bis*, e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E* | » | 3.000.000 |
| Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera *B* e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E* . . . | » | 1.620.000 |
| Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella *E* . | » | 1.200.000 |
| Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella *A* | » | 840.000 |
| Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella *A* | » | 510.000 |
| Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella *A* | » | 456.000 |
| Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella *A* | » | 402.000 |
| Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella *A* | » | 348.000 |
| Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella *A* | » | 294.000 |
| Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella *A* | » | 240.000 |
| Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella *A* | » | 174.000 |

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Molè ed altri: Norme concernenti la riscossione delle imposte dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (3709).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Molè ed altri: « Norme concernenti la riscossione delle imposte dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 110 ».

Informo la Commissione che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore, onorevole Sgarlata, nella precedente seduta.

Sul testo di tale articolo sostitutivo esiste qualche dissenso da parte del Governo, soprattutto sul secondo comma. Ritengo che potremmo trovare una soluzione se ci attestassimo sugli analoghi trattamenti che sono stati previsti in occasione di precedenti situazioni assimilabili. Per esempio, nel caso del condono è stata ammessa la possibilità di pagare in due rate, e solo sulla seconda rata si è pagato l'interesse del 5 per cento. Il Governo sarebbe del parere che si possa raggiungere un'intesa applicando il 5 per cento sulla rateazione ?

VESPIGNANI. In ragione di semestre ?

PRESIDENTE. La percentuale fu applicata per il condono, ma per accertamenti d'ufficio successivi. Per l'IGE articolo 8 del provvedimento di condono stabilisce che il pagamento delle imposte evase poteva essere effettuato in due rate (31 marzo e 31 agosto), con una maggiorazione fissa del 5 per cento sulla seconda rata. Invece per le imposte dirette si stabilì che non dovevano essere effettuate maggiorazioni per ritardate iscrizioni a ruolo né pagati interessi per ritardate riscossioni.

Vi è poi una terza ipotesi, cioè la fissazione della percentuale del 5 per cento semestrale sulle maggiori imposte rispondenti all'imponibile stabilito d'ufficio.

Queste sono le soluzioni: si tratta di sceglierne una. Il Governo forse potrebbe accettare il 5 per cento annuale, e questa a mio giudizioni sarebbe una giusta via di mezzo. In tal caso non è necessario interpellare nuovamente la V Commissione bilancio, perché si tratta di aumentare un'entrata, non di ridurla.

SGARLATA, *Relatore*. Si potrebbe formulare nel modo seguente il secondo comma:

« Per le rateazioni di cui sopra sarà applicato l'interesse del 5 per cento annuo dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale relativa ai limiti di applicabilità della legge 25 febbraio 1971, n. 110 ».

PRESIDENTE. Forse per ragioni di coordinamento sarebbe opportuno formulare insieme il secondo comma e il terzo comma.

VESPIGNANI. Ritengo che ciò non sia possibile, signor presidente, perché si tratta di due cose diverse. Gli interessi di mora sono relativi al periodo pregresso, intercorrente tra la data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale e l'entrata in vigore della presente legge. Gli interessi sulle rateazioni invece sono relativi al periodo intercorrente tra la applicazione della sentenza della Corte costituzionale e l'esaurimento delle rate di pagamento. Pertanto i due periodi non coincidono ed occorre elaborare due commi distinti.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il secondo comma non possiamo riferirci alla data della sentenza della Corte costituzionale ma alla data dell'entrata in vigore della presente legge (c'erano le quaranta rate con il relativo interesse). Per il secondo comma, cioè bisogna parlare per l'avvenire.

VESPIGNANI. Poche parole anche a titolo di una breve dichiarazione di voto.

Il nostro gruppo voterà contro questa proposta di legge.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, avevamo richiesto non solo una riduzione delle rateazioni e l'applicabilità della mora ma anche l'adeguamento delle garanzie e la riduzione del periodo complessivo previsto per il pagamento: una rateazione meno lunga ci sembra più opportuna di una ad ottanta bimestri, caso unico nel suo genere.

La ragione di fondo per cui voteremo contro è che siamo contrari ai fatti legislativi che hanno portato a questo risultato. Ci rendiamo conto, infatti, che oggi chi pagherà sarà chi ha avuto meno benefici, poiché chi ha avuto i maggiori vantaggi non pagherà nulla, dato che ha avuto tutto il tempo di volatilizzarsi e di rendersi insolvente di fronte al fisco, come quelle società fittizie che non hanno mai portato alcun contributo allo svilunppo economico della zona, e che poi si sono sciolte con dispersione completa del capitale, ammesso che esistesse, perché in genere queste società operavano senza capitale fisso.

L'obiettivo è evidente. L'operazione è stata spericolata ed anzi ha ottenuto risultati limitati rispetto a quelli che doveva ottenere, legati alla rottura di alcuni princìpi generali, a cui non si può derogare con una politica di agevolazione non connessa all'entità reale degli interessi da incentivare e che anzi va al di là di ogni limite di valutazione.

L'aver allargato i criteri di valutazione, senza alcuna reale finalizzazione, ha portato a quegli scandali che sono finiti davanti alla magistratura ordinaria e davanti alla Corte costituzionale; noi non possiamo avallare tutto ciò e, anzi, riconfermiamo la nostra condanna.

La proposta iniziale è stata corretta in positivo, ciò nonostante non possiamo far altro che riaffermare la nostra decisione di votare contro il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Si tratta di una proposta di iniziativa parlamentare su cui il Governo in precedenti occasioni si è sempre rimesso alla volontà del Parlamento. Ritengo che un solo punto debba essere fatto salvo, cioè che sia salvaguardato il principio del pagamento degli interessi, per il resto il Governo si limita a non opporsi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne dò lettura.

ARTICOLO UNICO.

Per la riscossione ed il recupero delle imposte di cui all'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 110, non sono dovuti gli interessi di mora fin dalla data di maturazione delle imposte stesse e la rateazione massima che l'amministrazione dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati a concedere è elevata a 80 bimestri.

Il relatore, onorevole Sgarlata ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico:

*Sostituire l'articolo unico con il seguente articolo unico:*

« Per la riscossione ed il recupero delle imposte di cui all'articolo 2 della legge 25

febbraio 1971, n. 10, la rateazione massima che l'amministrazione dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati a concedere è elevata a 80 bimestri.

Per la rateazione di cui sopra non saranno applicati gli interessi e saranno richieste le garanzie previste dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

Per il periodo compreso fra la data del 26 giugno 1974, in cui venne pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la sentenza della Corte costituzionale relativa ai limiti di applicabilità della legge 25 febbraio 1971, n. 110, e l'entrata in vigore della presente legge saranno dovuti gli interessi di mora concernenti le singole bimestralità che si sarebbero dovute corrispondere nel periodo stesso.

Il relatore propone inoltre il seguente emendamento al testo precedentemente letto:

« *Al secondo comma sostituire le parole* " non saranno applicati gli interessi " *con le parole* sarà applicato l'interesse del 5 per cento annuo ».

Pongo in votazione tale subemendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore con la modifica testé adottata.

(*È approvato*).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri: « Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto ale pensioni di guerra » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3818).

Presenti e votanti . . . . 25
Maggioranza . . . . . 13
Voti favorevoli . . . . 23
Voti contrari . . . . 2

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Molè ed altri: « Norme concernenti la riscossione delle imposte dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 110 » (3709).

Presenti . . . . . 25
Votanti . . . . . 24
Astenuti . . . . . 1
Maggioranza . . . . . 13
Voti favorevoli . . . 16
Voti contrari . . . . 8

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

Azzaro, Belussi Ernesta, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Colucci, Dal Sasso, Giovannini, La Loggia, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pavone, Postal, Perdonà, Pumilia, Raffaelli, Rende, Rizzi, Sanza, Sgarlata, Spinelli, Vespignani, Vincenzi.

Si è astenuto sul provvedimento n. 3709: Dal Sasso.

**La seduta termina alle 10,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO